




*“L’assistente Sociale nel lavoro
con le persone adulte
fragili”*

Laboratorio di organizzazione del Servizio Sociale




COSA FA IL SERVIZIO
SOCIALE PER GLI ADULTI?

BENESSERE SOCIALE

Lo Stato ritiene di assicurare a tutti i **cittadini** condizioni di vita dignitosa, in cui le persone possono soddisfare i propri **bisogni essenziali**

PRINCIPI CHE MUOVONO IL LAVORO SOCIALE






- Cittadini con diritti - non più persone bisognose (Welfare State - Stato del Benessere)
 - Servizi per tutti ma non per tutti gratis
 - Territorialità degli interventi
 - Rete di servizi
 - Integrazione tra servizi
 - Prevenzione - non solo riparazione
 - Interventi personalizzati e globali
 - Professionalità degli operatori
 - Coinvolgimento dei cittadini
- 
- A decorative graphic consisting of several light purple circles of varying sizes and opacities, some solid and some hollow, arranged in a scattered pattern on the right side of the page.

FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI

- Promuovere il benessere sociale – prevenire il malessere
- Garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino
- Assicurare le esigenze essenziali di vita
- Contrastare l'emarginazione
- Favorire la permanenza nell'ambiente sociale di appartenenza
- Favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione delle persone deboli e svantaggiate
- Sostenere iniziative di aggregazione e associazione
- Garantire risposte adeguate ai cittadini privi di autonomia psicofisica



Organizzazione dei
servizi sociali



Legislazione di riferimento

- L. n. 328 del 8 novembre 2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali
- L.R. n. 6 del 31 marzo 2006 - "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di Cittadinanza Sociale"

Funzioni dei Comuni ...art. 6 L. 328/2000...

I Comuni, titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi locali, provvedono a:

- Programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali
- Erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche
- Autorizzazione e vigilanza sui Servizi Sociali e strutture semiresidenziali-residenziali
- Promozione delle risorse della comunità
- Determinazione dei criteri di accesso alle prestazioni
- Valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni
- Coordinamento attività dei diversi enti

...art. 10 LR. 6/2006...

- garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
- determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
- definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
- concorrono alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali regionale

ASSISTENZA

● PRESTAZIONI
EROGATE DAI COMUNI

● PRESTAZIONI
RIVOLTE AI CITTADINI -
Soggette a valutazione
dello stato di bisogno

- Interventi economici
- ricorso per nomina di Amministrazione di Sostegno (ADS)
- Assistenza ai disabili adulti
- Servizio di assistenza domiciliare
- telesoccorso/teleassistenza
- Progettualità per svolgere esperienze di tipo lavorativo per persone fragili in contesti protetti
- Garantire assistenza abitativa
- Valutazione per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per adulti e disabili
- Attività di socializzazione/educativa
- Promozione di progetti innovative



COME SONO ORGANIZZATI I
SERVIZI SOCIALI SUL
TERRITORIO

Organizzazione territoriale L.R. 6/2006 Titolo IV

Art. 17

I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002,

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di **Servizio sociale dei Comuni (SSC)** e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge **attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento**, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono **stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi**.

5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali **livelli di assistenza ulteriori e integrativi** rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.

Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni Art. 17 bis

L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformità dei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione






2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti.

Art. 18

Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni

Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni

1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.








3. La **convenzione** disciplina in particolare:

- a) la **durata** della gestione associata;
- b) il **modello organizzativo** tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis;
- c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
- d) i criteri generali per la **compartecipazione degli utenti** al costo dei servizi e delle prestazioni;
- e) i **rapporti finanziari tra i Comuni associati**, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
- f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con **l'Ente gestore**;
- g) le **modalità di informazione ai Consigli comunali** sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.


4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.

Art. 19 (Delega)

1. L'atto di delega individua le modalità attuative della convenzione di cui all'articolo 18.
2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita **una pianta organica aggiuntiva** nella quale è inserito il personale che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.
3. L'ente delegato, d'intesa con **l'Assemblea dei sindaci** del Servizio sociale dei Comuni, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
4. Il **personale** messo a disposizione che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.
5. Gli Enti gestori ai quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, **le norme in vigore nel settore degli enti locali.**



6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.




DIFFERENZE ORGANIZZATIVE DEGLI AMBITI

- Raffronto tra l'SSC della Carnia e dell'SSC del Torre-Tarcento
- Cosa hanno in comune?
- In che cosa si differenziano?


...Cerchiamo insieme...

Organizzazione dei Servizi Sociali della Carnia



128 Comuni della Carnia si sono convenzionati ed hanno delegato l'Azienda per i Servizi Sanitari all'esercizio delle funzioni del Servizio Sociale

L'Azienda ha costituito una Pianta Organica Aggiuntiva nella quale è inquadrato il personale messo a disposizione dai Comuni



Organizzazione del Servizio Sociale dei Comuni della Carnia

AREA
ETÀ EVOLUTIVA - GIOVANI

UFFICI AMMINISTRATIVI

AREA
ADULTI - ANZIANI

unità
funzionale
e socio
educativa

Ente gestore : Delega dei Comuni ad
Azienda per i Servizi Sanitari

**ASSEMBLEA DEI SINDACI
DI AMBITO DISTRETTUALE**



Organizzazione dei Servizi Sociali

Figure professionali che lavorano nel Servizio Sociale dei Comuni sono:

- *Assistenti sociali*
 - *Educatori*
 - *Animatori*
- *Istruttori amministrativi*

Il Servizio Sociale dei Comuni è dotato di un Responsabile dell'Ambito ed è suddiviso in tre Aree, con i relativi responsabili/coordinatori:

- Area Adulti/Anziani
- Area Età Evolutiva e Giovani
- Unità Funzionale Socio Educativa

..NELLO SPECIFICO COME SONO ORGANIZZATI..

È diffuso capillarmente per il territorio che possono essere Punti Salute (Ampezzo, Ovaro, Paluzza, Tolmezzo)

È articolato in una rete di attività correlate ai bisogni socio assistenziali della popolazione.


Funzioni del servizio sociale dei comuni

- Segretariato sociale
- Lettura del bisogno espresso ed analisi del bisogno non espresso
- Presa in carico del caso, diagnosi e intervento psico-sociale
 - Mobilitazione di tutte le risorse del territorio;
 - Sostegno alla famiglia e all'adulto;
 - verifica dell'efficacia degli interventi;
- in base alle valutazioni dei bisogni e in accordo con la persona interessata e la famiglia, l'assistente sociale predispone un Programma Assistenziale Individualizzato (PAI);

Area Adulti di chi si occupa?






Persone maggiori di anni 22 fino ai 65 anni, quali:

- adulti con problematiche economiche, sociali e personali, in alcuni casi seguiti anche insieme ai Servizi specialistici distrettuali (Servizio per le Tossicodipendenze, Centro di Salute Mentale, Consultorio familiare..);
- persone adulte che per particolari problematiche sanitarie risultano parzialmente e non autosufficienti (oncologici, patologie inabilitanti...) anche in collaborazione con i Servizi specialistici Territoriale;
- È rivolto inoltre a persone a rischio di emarginazione sociale che possono evolvere in
 - Ricorsi per Amministratore di Sostegno



Area Adulti cosa fa?

- ricevimento pubblico presso le sedi dei Punti Salute (Tolmezzo, Paluzza, Ampezzo, Ovaro) ogni lunedì e mercoledì ore 9-12 e su appuntamento oppure nei Comuni di residenza;
- attività di segretariato sociale;
- consulenza psico-sociale;
- attivazione procedure di valutazione e attivazione Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.);
- visite domiciliari per verifica programma di assistenza attivato, sia al bisogno che annuali;
- INOLTRE



- valutazioni ed inoltra di relazione di segnalazione alla Procura della Repubblica per richiesta nomina amministratore di sostegno/tutore/curatore;
- valutazione integrata con i professionisti dei servizi sanitari, con relazione scritta, delle situazioni segnalate dal territorio (in genere dal Medico di Medicina Generale) per l'ingresso nella Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);
- valutazione integrata per gli ingressi delle persone nelle strutture protette;
- presa in carico congiuntamente ai servizi specialistici presenti presso la struttura penitenziaria locale delle **persone detenute** e che, in prospettiva del rilascio, partecipano ad un programma di reinserimento sociale presso il territorio della Carnia.
- **costruzione della rete con associazioni di volontariato** territoriale o con le reti spontanee di solidarietà presenti nei singoli Comuni;



Servizio Sociale dei Comuni del Torre- Tarcento

La realizzazione dei programmi riguarda le seguenti attività:

interventi di servizio Sociale Professionale

- misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento
- servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- interventi a favore di minori e famiglie




interventi a favore degli adulti e delle persone disabili

- interventi per la piena integrazione delle persone disabili
- servizi di aiuto personale
- trasporto collettivo per persone disabili
- interventi a favore della popolazione immigrata
- misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana
- interventi per le persone disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio servizi di Assistenza Domiciliare e ADI attività' di carattere progettuale e di coordinamento

Come è organizzato il Servizio SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DEL TORRE

UFFICIO DI DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO:

- Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni del Torre- Funzionario TPO Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale
 - Coordinatrice Area Minori Giovani e Famiglie
 - Coordinatore Area Anziani
 - Coordinatore Area persone adulti e non autosufficienza
- Ufficio Amministrativo
- Ufficio del Personale
- Ufficio Pianificazione e coordinamento S.A.D.



UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SERVIZIO SOCIALE

- Area appalti, contratti e nidi
- Area servizio domiciliare, pasti e fondo autonomia possibile FAP
- Area prestazioni e contributi
- Area finanziaria



UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI di TARCENTO

ATTIMIS

Assistente Sociale ...

0432 789028 int.3 fax: 0432 789080

ORARIO AL PUBBLICO GIOVEDI' 8.30 - 10.30

CASSACCO

Assistente Sociale ...

0432 852811 int.0 fax: 0432 853412



ORARIO AL PUBBLICO LUNEDI' 10.00 - 12.30

FAEDIS

Assistente Sociale ...

0432 728007 int.3 fax: 0432 728897

ORARIO AL PUBBLICO VENERDI' 9.00 - 11.30, MERCOLEDI' su appuntamento



LUSEVERA

Assistente Sociale ...

Cell. Servizio 346 7137456 fax: 0432 787014



ORARIO AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO

MAGNANO IN RIVIERA

Assistente Sociale ...

0432 780916 fax: 0432 792370

ORARIO AL PUBBLICO VENERDI' 11.00 - 12.00



NIMIS

Assistente Sociale ...

0432 790045 int.2 fax: 0432 790173

ORARIO AL PUBBLICO LUNEDI' 10.00 - 12.00

POVOLETTO

Assistente Sociale ...

0432 664082 int.2 fax: 0432 664593



ORARIO AL PUBBLICO MARTEDI' 10.00 - 12.30, GIOVEDI' 16.30 - 18.00

REANA DEL ROJALE

Assistente Sociale ...

0432 856236 fax: 0432 856294

ORARIO AL PUBBLICO GIOVEDI' 15.00



TAIPANA

Assistente Sociale ...

Cell: 335 1023134 fax: 0432 788049

ORARIO AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO

TARCENTO

Assistente Sociale ...

0432 780671 fax: 0432 791694

ORARIO AL PUBBLICO LUNEDI' 10.00 - 12.00

TRICESIMO

Assistente Sociale ...

0432 855454 fax: 0432 880715

ORARIO AL PUBBLICO GIOVEDI' 10.30 - 12.30, VENERDI' su appuntamento

Riassumendo

- Tricesimo
- Povoletto
- Reana del Rojale

Magnano
in Riviera -
Cassacco

Tarcento -
Lusevera

Attimis - Faedis

Taipana -
Nimis

Ci sono altri servizi che integrano e collaborano con gli uffici e l'assistente sociale



SPORTELLLO DI SUPPORTO ALLA RICERCA CASA

Associazione Vicini di Casa ONLUS

c/o via dei Carpiní - TRICESIMO

Operatrice ...

cell 339/7643444

ORARIO AL PUBBLICO MERCOLEDI' 15.00 - 19.00

SERVIZIO INFORMALAVORO

c/o via dei Carpiní - TRICESIMO

Operatrice Dott.ssa ...

0432 881475 fax: 0432 854920

ORARIO AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO






SPORTELLLO DI SUPPORTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

c/o via dei Carpiní - TRICESIMO

ORARIO AL PUBBLICO MERCOLEDI' 16.00 - 18.00

(Preferibilmente su appuntamento)

0432 881475



UFFICIO MINORI *Giòvani e Famìglie*

c/o Villa Solero - Via Lungotorre,26 - TARCENTO


Assistenti Sociali ...

0432 783423 fax: 0432 795364

ORARIO AL PUBBLICO SU APPUNTAMENTO

LA PRESA IN CARICO INTEGRATA

per far fronte alle difficoltà delle famiglie e dei minori i Servizi Sociali e Sanitari lavorano insieme in forma integrata.





AMMINISTRATORE DI


SOSTEGNO

» Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali».

L'amministratore di sostegno è un istituto dell'ordinamento giuridico italiano, disciplinato dal codice civile, la cui funzione è quella di affiancare il soggetto privo in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.


- 
- **L'interdizione giudiziale** è un istituto giuridico, disposto con sentenza dal Tribunale, e rivolto a maggiorenni, incapaci di provvedere ai propri interessi a causa della loro condizione di abituale infermità di mente. esclusione della capacità di agire o dell'esercizio di determinati diritti, che consegue a uno stato d'infermità mentale accertata dal giudice. può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne che si trova in condizioni di **abituale infermità** di mente, che la rende **incapace di provvedere ai propri interessi** quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione. Art. 414 cc.
 - **L'inabilitazione** è un istituto del diritto civile che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire. riguarda **l'infermo di mente il cui stato non è talmente grave** da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici. Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Art. 418 cc.








- **La domanda può essere presentata** dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. **I responsabili dei servizi sanitari e sociali**, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.
- Il ricorso è depositato tramite **Sportello ADS del territorio di competenza**. Viene presentato il ricorso dalla Responsabile dell'Ambito quando la situazione presentata dall'assistente sociale titolare della presa in carico è tale da richiedere una integrazione di aiuto alla persona. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
- Possono essere presentate per gli anziani-disabili-adulti, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Documenti da allegare per il Ricorso

- stratto dell'atto di nascita del Beneficiario;
- Certificato di residenza del Beneficiario;
- Documentazione anagrafica che comprovì il rapporto di parentela tra il ricorrente e il Beneficiario (se il ricorrente è un parente), es. certificato stato di famiglia;
- Fotocopia Carta d'Identità del ricorrente;
- Fotocopia Carta d'Identità del Beneficiario;
- Ricevuta pagamento telematico* diritti di cancelleria per il pagamento forfettario di € 27.00;
- In caso di ricorso proposto con il supporto dello Sportello, sono necessarie inoltre per la richiesta delle copie del provvedimento di fissazione udienza:
 - nel caso in cui il ricorrente coincida con il Beneficiario sarà necessario produrre una ricevuta di pagamento telematico* per diritti di copia da € 2.96;
 - nel caso in cui il ricorrente sia persona diversa dal Beneficiario sarà necessario produrre una ricevuta di pagamento telematico* per diritti di copia da € 27.56;



- Certificato medico del Beneficiando (e/o certificato della struttura ospitante) attestante:
 - Le condizioni di vita personale del Beneficiando (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative);
 - L'eventuale impossibilità dello stesso di raggiungere in udienza il Tribunale Ordinario;
 - La capacità o meno del Beneficiando a rendere il consenso medico informato;
 - La condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua capacità parziale o totale di badare a sé stesso;



- eventuale relazione dei Servizi socio-assistenziali;
- Documentazione relativa alla situazione patrimoniale del Beneficiario relativa a (elenco esemplificativo e non esaustivo):
 - pensione di invalidità;
 - pensioni di reversibilità;
 - assegni di accompagnamento;
 - stipendi;
 - rendite provenienti da affitti;
 - investimenti;
 - conti correnti;
 - titoli.
- Documentazione relativa alle proprietà del Beneficiario di beni immobili del Beneficiario relativa a (elenco esemplificativo e non esaustivo):
 - visure catastali terreni o fabbricati;
 - certificato di proprietà autoveicoli

Cosa fa lo SPORTELLO PER ADS

Lo Sportello ha la finalità di informare ed orientare gratuitamente i cittadini dei Comuni dell'Ambito Territoriale Torre sull'istituto dell'Amministratore di Sostegno e di facilitare, altresì, il coordinamento tra gli utenti, il Tribunale ed i Servizi territoriali coinvolti. Il Servizio si rivolge inoltre anche agli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari del territorio, con le medesime finalità di informazione ed orientamento.

Lo Sportello fornisce inoltre supporto ai cittadini nella compilazione e presentazione della domanda ("ricorso") per la nomina di un Amministratore di Sostegno e nei successivi rapporti con il Tribunale.






Dal 2014 infatti, non è più obbligatoria l'assistenza del legale per avviare il procedimento di nomina di un Amministratore di Sostegno presso il Tribunale di Udine. Pertanto, i cittadini possono ora presentare autonomamente la domanda, compilando l'apposito modello di ricorso, e depositandolo poi presso la Cancelleria competente, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo ed ai documenti indicati nell'elenco.



Nomina dell'amministratore di sostegno

- il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
 - delle **generalità** della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
 - della **durata dell'incarico**, che può essere anche a tempo indeterminato
 - dell'**oggetto dell'incarico** e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
 - degli **atti** che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
 - dei **limiti**, anche periodici, **delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
 - della **periodicità** con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.



Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

• L'amministrazione di sostegno può essere revocata?

Sì, l'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

• È previsto un compenso per chi riveste l'incarico di amministratore di sostegno?



No. L'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno? Sì:

- a) contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello
- b) contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno? Sì:

- 1) con una comunicazione all'ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
- 2) con l'iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.



Creíamos un caso ínsieme